

# PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO

Con la recente approvazione del PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO, sono state individuate alcune zone di tutela sul territorio comunale, ai sensi del D.Lgs 42/2004:

- IMMOBILI E AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (art.136);
- FIUMI, TORRENTI E CORSI D'ACQUA (art.142 c.1 lett.c);
- PARCHI E RISERVE (art.142 c.1 lett. f);
- TERRITORI COPERTI DA FORESTE E DA BOSCHI (art.142 c.1 lett.g);
- ZONE GRAVATE DA USI CIVICI (art.142 c.1 lett.h);
- BENI CULTURALI (parte II del D.Lgs 42/2004).

Le esclusioni alle disposizioni della parte III del D.Lgs 42/2004 per l'assoggettabilità degli interventi al regime di AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA O SEMPLIFICATA sono elencate all'art.142 c.2 e art.149 del D.Lgs 42/2004 (qualora l'intervento fosse escluso da tale regime autorizzativo ai sensi dell'art.142 c.2, si dovrà consultare lo strumento di pianificazione comunale in vigore alla data del 06/09/1985); pertanto, prima di presentare qualsiasi titolo edilizio riguardante "la modifica esterna dei luoghi" mediante la presentazione di CIL, CILA, SCIA, ATTO D'ASSENSO, PERMESSO A COSTRUIRE, etc., si dovrà accuratamente consultare e verificare il P.I.T. APPROVATO al seguente indirizzo <http://tinyurl.com/oclval2> e allegare, a ogni titolo abilitativo, idoneo estratto cartografico del P.I.T. stesso, con l'individuazione dell'area in oggetto ed eventuale richiesta di sottoporre l'intervento stesso al regime autorizzativo. I titoli sprovvisti della suddetta documentazione saranno dichiarati incompleti, pertanto saranno invitati a integrare obbligatoriamente quanto in oggetto.